

PARTE SPECIALE

- L -

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2024

**PARTE SPECIALE “L” – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

L.1 Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del decreto)

L’art. 4 della legge n. 116 del 3 agosto 2009 recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"* ha inserito l’art. 25-decies nel d.lgs. 231/2001, introducendo così il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), nel seguito riportato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque - facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell’offerta o promessa di denaro o di altra utilità - induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che siano chiamati a rendere tali dichiarazioni davanti all’Autorità giudiziaria, per l’utilizzo delle stesse nell’ambito di un procedimento penale. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere) ovvero di rendere dichiarazioni false, deve essere realizzata in modo tipico, vale a dire attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e, dunque, devono consistere in una violenza, in una minaccia, ovvero in un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l’indagato (o l’imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l’ufficio di testimone), o quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l’art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Pertanto, in riferimento alla realtà aziendale, il reato si configura ogniqualvolta un dipendente o un soggetto riferibile alla società ponga in essere, attraverso minacce, violenza o promessa di denaro (es. un aumento) o altra utilità (es. una promozione), azioni idonee ad indurre le

persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'Autorità giudiziaria, nel corso di un procedimento penale, a non rendere tali dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni non veritiere in riferimento ad attività illecite degli amministratori/dipendenti della stessa società.

L.2 Attività a Rischio Reato

L'attività a rischio reato rappresenta *“un'attività riferita ad uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie”*. Nell'ambito del Risk assessment integrato (RAI) - svolto dalle strutture interne competenti ed aggiornato annualmente, anche attraverso interviste alle risorse delle Divisioni/Aree interessate, a conoscenza dello specifico ambito analizzato - sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti la presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali.

Data la peculiarità del reato presupposto in esame, le aree a rischio potrebbero potenzialmente interessare la quasi totalità delle attività della Società, con particolare riguardo ai processi inerenti:

- le iniziative di gara indette dalla Società, sia sopra che sotto-soglia, ivi inclusa la definizione della strategia di gara e la relativa documentazione pubblicata;
- la nomina e l'operato delle commissioni di gara e di collaudo/seggio unico/RdP;
- i controlli, ivi incluso il subappalto;
- la gestione della piattaforma e-procurement, anche per il MePA;
- la gestione amministrativa/finanziaria della Società;
- la gestione dei contratti;

laddove, i dipendenti/collaboratori che vi operano fossero chiamati a rendere dichiarazioni dinnanzi all'Autorità giudiziaria, lesive per la Società.

Si richiamano dunque integralmente i rischi indicati nelle altre parti Speciali del MOG, riportando nel seguito quelli che, per i rapporti con le Autorità, sono esemplificative di quanto sopra indicato:

	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_46a R_46b R_46c R_46d R_46e R_46f R_46g	Segnalazione Autorità	Omessa comunicazione alle Autorità (es. ANAC, AGCM) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società, anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	- <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)</i>

	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_47	Segnalazione Autorità Giudiziaria	Omessa comunicazione alle Autorità giudiziarie (Procura della Repubblica; Corte dei Conti, etc.) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. illeciti, mendacio,) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società, anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	- <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)</i>
R_143	Gestione incarico legale esterno amministrativo / non amministrativo	Non corretta gestione dell'incarico conferito ad un legale esterno amministrativo/non amministrativo o assegnato all'Avvocatura dello Stato (es. assenza di collaborazione / aspetti economici/ non corretta incidenza sull'operato del legale). <i>(in tale contesto la Società potrebbe indurre - anche per il tramite di legali esterni - la persona chiamata davanti all'Autorità Giudiziaria, a non rendere/rendere dichiarazioni mendaci al fine di evitare il coinvolgimento della Società in un procedimento penale)</i>	- <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)</i>

Per i dettagli inerenti all'evento di rischio ed i presidi di controllo si rimanda alle singole schede di rischio, elaborate per le singole attività, nelle quali sono dettagliatamente indicati:

- ✓ **Anagrafica evento rischio:** (i) attività a rischio e descrizione; (ii) Risk owner, contributor; (iii) Macro processo, Processo e Fase; (iv) Area e Sotto Area;
- ✓ **Dettaglio rischio:** (v) Fattori abilitanti; (vi) Conseguenze; (vii) Riferimenti normativa interna;
- ✓ **Controlli:** (viii) Sintesi misure di controllo; (ix) Misure generali; (x) Misure specifiche.

L.3 Principi di comportamento

I Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;

- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo e alla Divisione Internal audit nell'ambito degli audit/controlli inseriti nel PIC, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- ove chiamati (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- avvertire tempestivamente l'OdV e il RPCT, oltre al Responsabile della Divisione Affari Legali di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

In generale, è fatto dunque divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-decies D.Lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:

- indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima.

L.4 Owner del rischio: referente aziendale

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello, fondata sull'analisi dei processi per rischio-reato, ciascun referente aziendale è responsabile dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai dipendenti di Consip, come riportato nell'Allegato "Matrice Rischio reato/referenti".

Tali referenti sono individuati nei responsabili delle Divisioni aziendali/Aree coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

L.5 Presidi di controllo e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la Società, nell'ambito del sistema di presidi di controllo, prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo (Collegio sindacale - OdV – RPCT – DPO – GSOS); viene pertanto definito il Piano Integrato dei Controlli correttamente bilanciato tra i vari organi, che tiene conto degli audit effettuati dall'Internal Audit e delle verifiche verticali effettuate dai diversi organi di controllo, alternando la tipologia di analisi; tale Piano prevede una gestione integrata delle raccomandazioni e dei follow-up nonché controlli ciclici dei maggiori centri di rischio.